

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 129/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1146 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco ANGIOLONI, Andrea CECCANTI, Martina DEL PIVO, Davide REALI, Massimo LEGGERINI e della società STELLA AZZURRA SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco ANGIOLONI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società SRL Stella Azzurra SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Stella Azzurra SSD a r.l. - SC Via Di Corte del 25.1.2026 valevole per il girone B del campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla SRL Stella Azzurra SSD a r.l. nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Davide Reali, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

Andrea CECCANTI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società SRL Stella Azzurra SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Stella Azzurra SSD ARL - AS Casteldelbosco Asso C. del 15.2.2026 valevole per il girone B del campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla SRL Stella Azzurra SSD a r.l. nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Davide Reali, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

Martina DEL PIVO, all'epoca dei fatti dirigente tesserata per la società SRL Stella Azzurra SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in occasione della gara Giovani Fucecchio 2000 - Stella Azzurra SSD a r.l. del 13.4.2026 valevole per il girone B del campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla SRL Stella Azzurra SSD a r.l. nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Davide Reali, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

Davide REALI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società SRL Stella Azzurra SSD a r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società SRL Stella Azzurra SSD a r.l., alle seguenti gare tutte valevoli per il girone B del campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato come calciatore: Stella Azzurra SSD a r.l. - SC Via Di Corte del 25.1.2026, Stella Azzurra SSD a r.l. - AS Casteldelbosco Asso C. del 15.2.2026 e Giovani Fucecchio 2000- Stella Azzurra SSD a r.l. del 13.4.2026; nonché per avere svolto attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

Massimo LEGGERINI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SRL Stella Azzurra SSD a r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della SRL Stella Azzurra SSD a r.l., omesso di provvedere al tesseramento quale calciatore del sig. Davide Reali nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società dallo stesso rappresentata alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone B del campionato Terza Categoria: Stella Azzurra SSD a r.l.- SC Via Di Corte del 25.1.2026, Stella Azzurra SSD a r.l. - AS Casteldelbosco Asso C. del 15.2.2026 e Giovani Fucecchio 2000 - Stella Azzurra SSD a r.l. del 13.4.2026; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

STELLA AZZURRA SSD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Massimo Leggerini, Andrea Ceccanti, Marco Angioloni, Martina De Pivo e Davide Reali;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Marco ANGIOLONI,
 - Sig. Andrea CECCANTI,
 - Sig.ra Martina DEL PIVO,
 - Sig. Davide REALI,
 - Sig. Massimo LEGGERINI,
 - Società STELLA AZZURRA SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo Leggerini;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Marco ANGIOLONI,
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Andrea CECCANTI,
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per la Sig.ra Martina DEL PIVO,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Davide REALI,
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Massimo LEGGERINI,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di Seconda Categoria SS 2026/2027 per la società STELLA AZZURRA SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L' 11 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò